

Rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità del blocco della perequazione integrale dei trattamenti pensionistici.

La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi ancora una volta sul blocco della rivalutazione automatica integrale dei trattamenti pensionistici. A sollevare la questione è stata la Corte dei conti della Toscana in composizione monocratica con l'ordinanza n. 33 - 63059 dello scorso 6 settembre, accogliendo l'istanza di rimessione di un ex dirigente scolastico, che aveva ricorso contro il blocco per ottenere la perequazione integrale del trattamento pensionistico negli anni 2022, 2023, 2024, sostenendo che l'articolo 1, comma 235, della legge di 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025', violerebbe gli articoli 3, 23, 36 e 38 della Costituzione.

La Corte dei conti ha ritenuto che *“la penalizzazione dei titolari di trattamenti pensionistici più elevati lede non solo l'aspettativa economica ma anche la stessa dignità del lavoratore in quiescenza”* e che, in sostanza *“in tale prospettiva la pensione più alta alla media non risulta considerata dal legislatore come il meritato riconoscimento per il maggiore impegno e capacità dimostrati durante la vita economicamente attiva, ma alla stregua di un mero privilegio, sacrificabile anche in un'asserita ottica dell'equità intergenerazionale La particolare dignità dell'attività lavorativa come contributo al progresso della società implica la necessità di valorizzare i principi della proporzionalità della retribuzione 'alla quantità e qualità del suo lavoro' (articolo 36 della Carta) e la funzione propriamente previdenziale dei trattamenti pensionistici (articolo 38), rendendo necessario mantenere la proporzionalità anche nei confronti dei lavoratori in quiescenza, non solo per assicurare al soggetto un trattamento economico commisurato all'attività lavorativa svolta ma per tutelare la stessa dignità del lavoratore che non può essere sminuita nel periodo successivo al collocamento in pensione”*.

Già in passato la Corte Costituzionale si era pronunciata più volte, dichiarando l'illegittimità di analoghi provvedimenti di blocco della perequazione integrale dei trattamenti pensionistici, ma le pronunce di illegittimità sono sempre stati ignorate dai governi di turno per esigenze di bilancio.

Ci riserviamo di approfondire la questione con apposita circolare.